

Ricorso proposto il 14 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-18/09)

(2009/C 69/49)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti***Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Simonsson e L. Lozano Palacios, agenti)*Convenuto:* Regno di Spagna**Conclusioni della ricorrente**

- Dichiarare che il Regno di Spagna, avendo mantenuto in vigore la legge 26 novembre 2003, n. 48, relativa al regime economico e alla prestazione dei servizi dei porti di interesse generale, e in particolare i suoi artt. 24, n. 5 e 27, nn. 1, 2 e 4, che instaurano un sistema di sgravi fiscali ed esenzioni dalle tasse portuali, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto comunitario e, segnatamente, dell'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4055 ⁽¹⁾, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi.
- Condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

La normativa spagnola stabilisce una serie di esenzioni e sgravi fiscali relativi alle tasse portuali. Dette esenzioni e detti sgravi sono riconosciuti in funzione dei porti di origine e destinazione delle navi e comportano l'applicazione di tariffe più vantaggiose, in primo luogo, al traffico tra arcipelaghi spagnoli o con Ceuta e Melilla, in secondo luogo, al traffico tra detti porti e porti dell'Unione europea e, in terzo luogo, tra porti dell'Unione europea. Pertanto, ad avviso della Commissione, tale normativa ha carattere discriminatorio.

Il Regno di Spagna, che adduce la particolare situazione geografica dei porti di cui trattasi, non ha giustificato la necessità né la proporzionalità della misura. Nonostante il Regno di Spagna si fosse impegnato ad emendare la normativa di cui è causa, la Commissione non è a conoscenza dell'adozione di nessuna legge che ponga fine all'inadempimento.

⁽¹⁾ GU L 378, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen (Svezia) il 19 gennaio 2009 — Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening/AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

(Causa C-24/09)

(2009/C 69/50)

*Lingua processuale: lo svedese***Giudice del rinvio**

Högsta domstolen

Parti*Ricorrente:* Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening*Convenuta:* AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se la disposizione di cui all'art. 10 *bis* della direttiva 85/337/CEE ⁽¹⁾ — in base alla quale il pubblico interessato a talune condizioni ha il diritto di interporre ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di una decisione — implichi anche la necessità che il pubblico interessato abbia il diritto di impugnare la decisione di un giudice in una questione di autorizzazione, nel caso in cui detto pubblico abbia avuto la possibilità di partecipare all'esame da parte del giudice della questione di autorizzazione e di presentare le sue osservazioni a tale giudice.
- 2) In caso di risposta affermativa alla questione sub 1): se gli artt. 1, n. 2, 6, n. 4, e 10 *bis*, della direttiva 85/337/CE debbano essere interpretati nel senso che nel diritto nazionale possono essere stabiliti requisiti diversi per quanto riguarda il pubblico interessato di cui all'art. 6, n. 4, da una parte, e all'art. 10 *bis*, dall'altra, con la conseguenza che un'associazione di tutela dell'ambiente stabilita a livello locale che ha diritto di partecipare al processo decisionale di cui all'art. 6, n. 4, riguardante un progetto che può comportare un rilevante impatto ambientale nella zona in cui l'associazione opera, non ha — possedendo un numero di membri al di sotto del numero minimo stabilito dalla legge nazionale — il diritto di proporre ricorso previsto dall'art. 10 *bis* della direttiva 85/337/CEE.
- 3) Se la disposizione di cui all'art. 15 *bis* della direttiva 96/61/CE ⁽²⁾ — in base alla quale il pubblico interessato a talune condizioni ha il diritto di interporre ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di una decisione — implichi anche la necessità che il pubblico interessato abbia il diritto di impugnare la decisione di un giudice in una questione di autorizzazione, nel caso in cui detto pubblico abbia avuto la possibilità di partecipare all'esame da parte del giudice della questione di autorizzazione e di presentare le sue osservazioni a tale giudice.